

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo concessi da Credito Emiliano S.p.A.



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Compagnia: Credemvita S.p.A.

Prodotto: **Avvera Protezione Mutuo Vita**

Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Data ultimo aggiornamento: 10/02/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza collettiva ad adesione facoltativa contro il rischio di morte, collegata ai contratti di mutuo a privati residenti in Italia, concessi da Credito Emiliano S.p.A.. Avvera Protezione Mutuo Vita è distribuita da Credito Emiliano S.p.A. tramite Avvera S.p.A. sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale.



Che cosa è assicurato?

Il rischio di **Morte** è coperto qualunque possa esserne la causa, salvo i limiti di copertura riportati nella sezione "Che cosa NON è assicurato?". In caso di morte verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce il pagamento di un importo pari al capitale assicurato alla data della morte.

Il **capitale assicurato** decresce mensilmente secondo un piano predefinito. Se il contratto di mutuo prevede un periodo di preammortamento, il capitale assicurato resta costante, limitatamente a tale periodo.

Il capitale massimo assicurabile è di €200.000 per gli Assicurati fino a 59 anni, mentre, a partire da 60 anni compiuti può essere indicato un capitale massimo di €150.000.

Il capitale assicurato non può comunque essere maggiore dell'importo del Contratto di Mutuo o del debito residuo, in caso di mutuo in ammortamento prima della decorrenza dell'assicurazione



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della Polizza:

- ✗ hanno meno di 18 anni o più di 74 anni compiuti;
- ✗ alla scadenza dell'assicurazione, hanno un'età superiore a 75 anni compiuti;
- ✗ non sono residenti in Italia;
- ✗ non hanno un mutuo con Credito Emiliano S.p.A;
- ✗ non hanno compilato il "Questionario Sanitario", oppure, hanno risposto positivamente anche a una sola domanda dello stesso, indicando così condizioni di salute o la pratica di attività pericolose che non sono coperte dall'assicurazione.

È escluso dalla garanzia, la **Morte** causata da:

- ✗ Dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o del Beneficiario;
- ✗ Partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a delitti dolosi;
- ✗ Partecipazione attiva a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ✗ Partecipazione dell'Aderente/Assicurato a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero, comunque esse siano denominate (guerra, peacekeeping, missioni ONU, guerra civile, guerriglia o altro);
- ✗ Uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili da parte dell'Aderente/Assicurato;
- ✗ Stato di ubriachezza/ebbrezza; qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti superiore a quello stabilito dal Codice della strada e la Morte dell'Assicurato avvenga alla guida di un veicolo; in ogni caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
- ✗ Incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✗ Suicidio dell'Aderente/Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti limiti in termine di capitale assicurato.



Dove vale la copertura?

Il rischio **Morte** è coperto senza alcun limite territoriale in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Le tue dichiarazioni devono essere veritiere, esatte, precise e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ed essere causa di annullamento del contratto di assicurazione. In caso di morte, è importante che i beneficiari, denuncino il sinistro e producano tutta la documentazione necessaria, in particolare: certificato di morte, testamento (se presente), atto notorio o dichiarazione sostitutiva a seconda del tipo di designazione.



Quando e come devo pagare?

I Premi per la garanzia offerta, il cui pagamento avviene in via anticipata, dipendono:

- dall'età dell'Aderente/Assicurato;
- dalla durata della Copertura assicurativa;
- dalla durata dell'eventuale periodo di Preammortamento;
- dal capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione);
- dal Tasso annuo di interesse (predefinito al 3,50%);
- dalla frequenza di riduzione del Capitale assicurato iniziale (predefinita mensile).

È previsto il pagamento di un Primo Premio valido per i primi tre anni (36 mesi) di copertura oppure per il primo anno (12 mesi) e successivamente il pagamento di "n" Premi Ricorrenti. Il Primo Premio deve essere pagato alla data di decorrenza della polizza. Il versamento del Primo Premio anticipato copre il rischio di morte rispettivamente per il primo anno (12 mesi) o per i primi tre anni (36 mesi) del contratto di mutuo a seconda dell'opzione scelta. Il pagamento dei successivi Premi Ricorrenti decorre a partire rispettivamente dal secondo o dal quarto anno di decorrenza dell'assicurazione e il regolare pagamento consente la copertura per la restante durata contrattuale. I Premi Ricorrenti, quando dovuti, devono essere pagati dall'Aderente in occasione delle ricorrenze annue del contratto di assicurazione. Il Primo Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto sul c/c bancario di riferimento dell'Aderente/ Assicurato. Il pagamento dei successivi Premi Ricorrenti avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 dalla data di pagamento del primo premio e cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'assicurazione, se i Premi Ricorrenti sono stati pagati regolarmente. La durata della copertura assicurativa coincide con la durata del contratto di mutuo e non può essere superiore a 426 mesi (35 anni e 6 mesi). Se il contratto di mutuo ha una durata complessiva che non è in mesi interi, la durata del Contratto di Assicurazione viene sempre arrotondata per eccesso, per consentire il raggiungimento della mensilità intera.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

La facoltà di revoca non è prevista. Puoi esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di perfezionamento (data incasso del Primo Premio). Per esercitare il recesso occorre inviare entro i termini predetti una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemvita o una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, oppure rivolgersi all'Intermediario di riferimento. Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la comunicazione. Per l'esercizio del diritto di recesso non ti è addebitato alcun costo e, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ti sarà rimborsato il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge. In caso di mancato pagamento di uno dei premi ricorrenti successivi al primo premio il contratto è sospeso trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento e viene risolto dopo 6 mesi, nel caso non sia sanato il mancato pagamento del suddetto premio. Il contratto di assicurazione cessa prima della scadenza, in caso in cui trasferisci la tua residenza fuori dal territorio italiano oppure in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del contratto di mutuo presso altro istituto, a meno che tu non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere il contratto.

Recesso Credemvita

Credemvita può esercitare il diritto di recesso se l'Assicurato ha dichiarato di non avere in essere con Credemvita ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale del presente contratto per la garanzia Morte, eccedono l'importo di € 300.000 e tale dichiarazione risulta non corretta.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

☐ SI

☒ NO